



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 39 del 30/09/2025**

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO E COMBUSTIONI ALL'APERTO, ANNO 2025, 2026.**

## IL SINDACO

**Premesso che** l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

### Richiamati:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 “*Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

### Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE («*Nitrati*») recepita con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (“*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*”), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

- il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con D.G.R.V. n. 377/2025 l'aggiornamento del *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera* (P.R.T.R.A.);

#### **Dato atto che:**

- nel corso del *Comitato di Indirizzo e Sorveglianza* (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da A.R.P.A.V., in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
  - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10;
  - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
  - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- che il P.R.T.R.A. inquadra il Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO nella zona IT0514 "*Bassa Pianura e Colli*" e che la stazione di riferimento per la definizione dei sistemi d'allerta è quella denominata "*San Donà di Piave*";
- A.R.P.A.V., al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione sito Web dell'Ente;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di A.R.P.A.V. (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- nelle date 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il *Tavolo Tecnico Zonale* (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera* ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

#### **Richiamati:**

- il D. Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i "*Norme in materia ambientale*";

- il D.P.R. n. 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”*;
- la D.G.R.V. n. 122/2015 *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”*;
- il D.M. n. 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”* che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l’art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e s.m.i.;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

## **ORDINA**

anche in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 74/2013 ed ai sensi dell’art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte, di applicare dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, in ragione delle durate temporali dei diversi periodi di attuazione, dei relativi ambiti di applicazione e dei diversi livelli di allerta, con le deroghe e le sospensioni ivi previste quanto segue:

### **A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI**

**Per il periodo dal 1 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:**

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8, in base al D.P.R. n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell’infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze

tecnologiche o di produzione.

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**A3.** Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

**Per il periodo dal 1 OTTOBRE 2025 al 30 SETTEMBRE 2026**

**A5.** Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

**A6.** Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza  $\leq$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25 mg/Nm<sup>3</sup>**;
- i generatori di potenza  $>$  a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15 mg/Nm<sup>3</sup>**;

**A7.** Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D. Lgs n. 152/2006.

## **B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO**

**Per il periodo dal 1 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026**

**In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:**

**B1.** Divieto ai sensi della misura E.7.a. della D.G.R. n. 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni di falò tradizionali e fuochi d'artificio in occasione di soli due eventi organizzati ed autorizzati direttamente dal Comune e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò patrocinati dal Comune accesi non potrà essere superiore a 7 (SETTE) in continuità con quanto concesso nella scorsa annualità.

**B2.** L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

**B3.** I "barbecue" all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale o inferiore a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini non afferenti ad attività economiche.

**In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:**

**B4.** Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini non afferenti ad attività economiche.

## **C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI**

**Per il periodo dal 1 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026**

**C1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

**Per il periodo dal 1 OTTOBRE 2025 al 15 APRILE 2026**

**C2.** Oltre alle limitazioni, in particolar modo di tipo temporale, di cui alla DGR del Veneto n. 813 del 22/06/2021 che regola la "*disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e degli altri fertilizzanti azotati, comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati, redatto in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, al D.Lgs. n. 152/2006 e al DM 25/02/2016...*", in fase di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO vige il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

**Informa**

la cittadinanza che questo Comune è compreso nella “Zona climatica E” e pertanto il periodo dell’anno in cui è consentito l’uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo Decreto all’art. 4, commi 5 e 6, è compreso fra il 15 ottobre e il 15 aprile dell’anno seguente;

### **Avvisa**

fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

### **Dispone**

- l’annullamento, a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza, della previgente Ordinanza sindacale n. 30 del 10.10.2024;
- che all’esecuzione alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, il Corpo di Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, il Dipartimento di Prevenzione dell’USSL n. 4 “Veneto Orientale” nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
  - Comando Polizia Locale di San Michele al Tagliamento – Sede;
  - Città Metropolitana di Venezia – [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it);
  - Tavolo Tecnico Zonale - [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it);
  - Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera – [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it);
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia - [dapvc@pec.arpav.it](mailto:dapvc@pec.arpav.it);
  - Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave - [protocollo.aulss4@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss4@pecveneto.it).

La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla sottoscrizione della stessa e fino al 30 settembre 2026 salvo motivate proroghe.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all’Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all’Albo Comunale.

Il Sindaco

Flavio Maurutto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
d.lgs. 07.03.2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, li 30/09/2025

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2025 al 15/10/2025.

IL MESSO COMUNALE

Ferron Willy

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRON WILLY

DATA FIRMA: 30/09/2025 16:33:17

IMPRONTA: 38653531366461636534323963313432363736633363303463306633653631313261386338376464